



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI PALERMO

CONTRATTO

AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE CALDE E FREDDE, SNACK E FOOD A MEZZO DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI DA INSTALLARE IN USO GRATUITO ALL'INTERNO DI ALCUNE SEDI DEL COMANDO DEI VIGILI DEL FUOCO DI PALERMO

CIG: BB9B1F40FF

L'anno 2026 il giorno 14 del mese di Maggio si procede alla stipula, in modalità elettronica mediante contestuale apposizione di firma digitale, della presente scrittura privata, da valere a tutti gli effetti di legge, fra i signori:

SEBASTIANO UGO MACCHIARELLA, nato a Ficarazzi (PA) il 01/04/1964, residente in FICARAZZI (PA), Via San Martino N.137, C.F. MCCSST64D01D567J, nella qualità di PRESIDENTE pro tempore della Commissione Locale ONA, in seguito denominata "commissione"

DA UNA PARTE, E DALL'ALTRA

Fabio Di Franco, nato a PALERMO il 05/02/1980 residente in PALERMO Via DELLA VEGA n. 7, C.F. DFRFBA80B05G273E nella qualità di legale rappresentante della società "FDF VENDING SRL" con sede in PALERMO, via DELLA VEGA n. 7, P.I. 07315570825 in seguito denominato "operatore economico" o "affidatario"

- PREMESSA -

Vista la decisione dirigenziale a contrarre PROT. interno COM-PA n. 1928 del 07/04/2026 per l'affidamento ***DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE CALDE E FREDDE, SNACK E FOOD A MEZZO DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI DA INSTALLARE IN USO GRATUITO ALL'INTERNO DI ALCUNE SEDI DEL COMANDO DEI VIGILI DEL FUOCO DI PALERMO***, nella quale vengono definite le necessità all'esecuzione del servizio, le modalità di affidamento ed il Responsabile del Procedimento;

Vista l'offerta presentata dall'Operatore Economico ***FDF VENDING SRL***, acquisita agli atti con prot. COM-PA n. 3786 del 01/02/2026 sede legale in VIA DELLA VEGA n. 7, 90124 (PA), partita IVA 07315570825 e C.F. 07315570825

Volendosi ora procedere alla stipulazione del relativo atto, si conviene e si stipula quanto segue.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI PALERMO

ART. 1 – OGGETTO DEL SERVIZIO

E' affidato all'Operatore Economico, da parte della Commissione il servizio emarginato in premessa consistente esclusivamente nella somministrazione di generi alimentari tramite installazione di erogatori la cui proprietà e i cui oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria resteranno a carico dell'affidatario.

La tipologia dei prodotti erogati ed i prezzi proposti al pubblico sono quelli indicati nell'offerta economica presentata dall'OE ed acquisita con prot. COM-PA n. 3786 del 01/02/2026. La predetta offerta è allegata al presente atto e costituisce parte integrante del presente contratto. La sottoscrizione del presente contratto configura la conclusione di un contratto a prestazione continuata inerente l'erogazione del servizio in oggetto emarginato. Il contratto ha durata **quinquennale**. La sottoscrizione dello stesso sancisce il concreto inizio del rapporto negoziale anche ai fini dell'individuazione della data di scadenza.

L'aggiudicatario si impegna ad installare i distributori presso ciascuna delle seguenti sedi di servizio:

1 Caserma Centrale	Via Scarlatti 90134 Palermo	(40 persone)
2 Distaccamento Aeroporto	Aeroporto Falcone Borsellino 90100 Palermo	(14 persone)
3 Distaccamento Porto	Banchina 4 Venti - Porto 90100 Palermo	(12 persone)
4 Distaccamento Nord	Via Dei Quartieri 90100 Palermo	(10 persone)
5 Distaccamento Brancaccio	Via Pecoraino 90100 Palermo	(10 persone)
6 Direzione Regionale VVF	Piazza Verdi 90134 Palermo	(15 persone)

ART. 2 – INIZIO E DURATA DELLA PRESTAZIONE

Il rapporto si instaura alla data di sottoscrizione del contratto ed ha una durata di **36 mesi a decorrere dalla sottoscrizione dello stesso**.

Allo scadere naturale del contratto la Commissione in caso di comprovate esigenze o fondate ragioni di opportunità, si riserva la facoltà di rinnovare il rapporto per un periodo equivalente ovvero di prorogarlo per un periodo di tempo determinato mediante apposito atto formale.

In nessun caso il contratto potrà essere tacitamente rinnovato.

ART. 3 – REQUISITI POSSEDUTI DALL'AFFIDATARIO

Si riportano di seguito i documenti richiesti all'aggiudicatario in sede di sottoscrizione del presente contratto:

- l'iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. con indicazione della specifica attività d'impresa (codice ATECO);



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI PALERMO

- il possesso della certificazione HACCP mediante autocertificazione, con allegata la copia della documentazione a comprova di quanto autocertificato;
- il possesso della certificazione aziendale di qualità UNI EN ISO 9001-2008 rilasciata da organismi accreditati, riguardante il servizio di somministrazione bevande e alimenti a mezzo di distribuzione automatica;
- autocertificazione circa l'idoneità tecnico-professionali di cui all'art. 26, comma 1, lett. a) D.Lgs. n.81/2008;
- autocertificazione di non trovarsi in una delle condizioni di cui all'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 (comma aggiunto dall'art. 1, comma 42, lett. l) della L. n. 190/2012);
- autocertificazione di non sussistenza del divieto di contrarre con la P.A.;
- dichiarazione del possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 94 e ss. D.Lgs. n. 36/2023
- patto di integrità
- tracciabilità dei flussi finanziari
- modello per il rilascio della informativa antimafia

Esperiti i controlli previsti per legge, la sussistenza di uno dei motivi di esclusione riportati all'art. 94 e ss. D.Lgs. n. 36/2023, comporterà la risoluzione del contratto.

ART. 4 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO ADEMPIMENTI E PRESTAZIONI RICHIESTE

Il servizio deve assolvere alle disposizioni del D.Lgs. n. 81/2008 e del regolamento CE 852/2004 (HACCP). I distributori dovranno essere **nuovi** e di **ultima generazione**. Dovranno, altresì, essere dotati di idonea omologazione a marchio CE e rispettare tutte le prescrizioni previste dalla normativa antinfortunistica e di sicurezza in vigore.

4.1 – INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE E RIMOZIONE

Gli erogatori dovranno essere installati presso ciascuna sede secondo l'elenco di cui all'art. 1 del presente contratto.

Prima dell'inizio dell'esecuzione l'*affidatario* fornirà il certificato di omologazione di ciascun distributore automatico installato.

L'*affidatario* dovrà effettuare, a sua cura e spese, nel rispetto della normativa vigente, l'installazione e gli allacciamenti delle macchine erogatrici nei punti che verranno individuati presso le diverse sedi di servizio.

L'installazione e gli allacciamenti dovranno essere effettuati a regola d'arte secondo le norme vigenti.

Lo spazio destinato all'installazione è individuato dalla Commissione. Resta ferma la facoltà dell'*affidatario* di esprimere osservazioni circa la collocazione dei distributori al fine di consentirne una maggiore esposizione degli stessi all'utenza. Tali osservazioni verranno valutate dalla Commissione avuto riguardo alla sicurezza sui luoghi di lavoro e alla integrità e funzionalità degli apparecchi stessi.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI PALERMO

La Commissione si riserva la facoltà di richiedere, ove necessario a fronteggiare eventuali sopravvenienze non prevedibili al momento della stipula, lo spostamento delle apparecchiature in luogo diverso da quello originariamente dedicato all'interno della medesima sede o in sede diversa, con oneri a carico dell'*affidatario*.

A carico dell'*affidatario* sono poste tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria atte ad assicurare il perfetto funzionamento delle macchine erogatrici.

Al termine del contratto, in caso di mancato rinnovo o proroga, l'*affidatario* dovrà asportare a proprie spese e senza onere alcuno per il Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Palermo le proprie apparecchiature e provvedere al ripristino dello stato dei luoghi entro il termine di 15 giorni dalla scadenza, fatte salve le risultanze finali di eventuali debenze a favore dell'ONA da onorare fino al soddisfo.

Trattandosi di medesimo proprietario, l'*affidatario* dovrà provvedere alla rimozione dei distributori presenti nelle sedi ed effettuare la sostituzione degli stessi con quelli oggetto del presente nuovo rapporto negoziale nel più breve tempo possibile e comunque **non superiore a 15 giorni** dalla sottoscrizione del contratto.

4.2 - CARATTERISTICHE DEI DISTRIBUTORI E RIPARAZIONI

I distributori dovranno essere nuovi, di ultima generazione appartenenti alla doppia classe energetica A e alternativamente di marca NECTA, BIANCHI o FAS

I distributori automatici dovranno essere dotati di chiare indicazioni sui prodotti offerti.

Le indicazioni dovranno riguardare anche la denominazione o la ragione sociale dell'*affidatario* del servizio. Su ogni distributore dovrà essere riportata un'apposita targhetta con il nominativo ed il recapito di un referente a cui rivolgersi in caso di guasto o altra necessità.

I distributori dovranno essere sempre pienamente efficienti e carichi. L'approvvigionamento deve avvenire a cura dell'*affidatario* quotidianamente o con intervalli comunque non superiori a 48 ore da parte di personale formato e qualificato.

In caso di malfunzionamento di qualunque distributore l'*affidatario* si impegna alla pronta riparazione dell'apparecchio entro massimo 48 ore dalla comunicazione del guasto, ove possibile, ovvero alla sostituzione dello stesso con altro distributore di pari o migliori dimensioni e caratteristiche. Gli oneri correlati al pronto ripristino del servizio (manodopera, pezzi di ricambio, componenti elettronici, etc.) sono interamente a carico dell'*affidatario*.

4.3 – EROGAZIONI A FAVORE DELL'ONA E DEL COMANDO VVF DI PALERMO

Sono posti a carico dell'*affidatario* della concessione i seguenti oneri:

- un versamento semestrale a favore dell'ONA di Palermo pari al 12,5% dell'incasso totale registrato per ogni distributore nel semestre di riferimento;

Il predetto versamento dovrà essere effettuato sul seguente IBAN:
IT83Q0103004600000000686201 intestato a **Opera Nazionale Assistenza Personale del Corpo Nazionale VV.F. – Monte dei Paschi di Siena** con causale **“pagamento ristorno distributori automatici”**



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI PALERMO

- un contributo semestrale forfettario a titolo di rimborso dei consumi per le utenze necessarie al funzionamento dei distributori pari al 2,5% dell'incasso totale registrato per ogni distributore nel semestre di riferimento, previo accordo con il referente della Commissione.

Tale versamento dovrà essere eseguito sul capitolo "Entrate Eventuali dello Stato" mediante bonifico sul conto corrente n. **IT 62A 01000 03245BE0000001D9** intestato a TESORERIA DELLO STATO capitolo di entrata n. 2447 Cap. XIV, con causale "spese per consumo energia elettrica di apparecchi per distribuzione di bevande ed alimenti installati presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Palermo".

ART 5 - SPESE DI INSTALLAZIONE E ALIMENTAZIONE DEGLI APPARECCHI

Le spese di installazione e di disinstallazione delle apparecchiature, includenti il trasporto, l'allacciamento e il collaudo, saranno a carico della *affidatario*.

L'*affidatario* si impegna a versare gli oneri per il consumo di energia elettrica, secondo quanto già precisato al paragrafo 4.3 dell'art 4.

L'amministrazione si riserva la possibilità di richiedere l'installazione di ulteriori distributori automatici in aggiunta a quelli numerati all'art. 1, con conseguente incremento proporzionale delle somme da versare all'ONA di Palermo ed al Comando VVF di Palermo.

ART 6 - SUBAPPALTO

L' *affidatario*, con la sottoscrizione del contratto, precisa che non vi sono parti delle prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto l'affidatario intenda subappaltare parti delle prestazioni, ciò potrà avvenire in conformità a quanto previsto dall'art. 119 del Codice degli appalti con la precisazione che non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto nonché la prevalente esecuzione delle medesime.

In tal caso, ai sensi dell'articolo 119, comma 5, del D.Lgs. n. 36 del 2023 e s.m.i., l'*affidatario* trasmette il contratto di subappalto alla Stazione appaltante almeno venti (20) giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica e amministrativa direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

Contestualmente l'*affidatario* trasmette la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del libro II del codice appalti ed il possesso dei requisiti di cui agli articoli 100 e 102. La stazione appaltante verifica la dichiarazione tramite la Banca dati nazionale di cui all'articolo 23.

L'*affidatario* sostituisce, previa autorizzazione della stazione appaltante, i subappaltatori relativamente ai quali, all'esito di apposita verifica, sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del libro II del codice appalti.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI PALERMO

ART 7 - OBBLIGHI DELLA DITTA AFFIDATARIA

La ditta affidataria si impegna a:

- A) possedere tutte le autorizzazioni necessarie all'esercizio delle attività richieste sollevando la Commissione o il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Palermo da ogni onere od obbligazione nei confronti del fisco, dei fornitori, dei dipendenti o di terzi;
- B) installare distributori automatici conformi a quanto previsto dalle normative vigenti in tema di igiene e sicurezza;
- C) provvedere all'installazione e disinstallazione dei distributori automatici presso le sedi del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Palermo, alla pulizia e alla manutenzione degli stessi con personale con regolare rapporto di lavoro subordinato e nel rispetto sia delle norme igienico- sanitarie vigenti sia delle norme di prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro;
- D) assumere a proprio carico ogni onere ulteriore (consegna, installazione, collaudo, rifornimento, manutenzione, ritiro) ed in particolare ad assumere, a proprio carico, i costi per la manutenzione comprendente la fornitura delle parti di ricambio necessarie all'esecuzione delle riparazioni;
- E) previa segnalazione del referente dell'amministrazione, **a intervenire tempestivamente e comunque non oltre due (2) giorni in caso di guasto e provvedere alla riparazione, ovvero alla sostituzione integrale dell'apparecchio non funzionante, entro sette (7) giorni. Lo spirare di tali termini sarà tenuto in considerazione dall'Amministrazione ai fini della revoca della concessione;**
- F) essere integralmente ed unica responsabile di eventuali incidenti derivanti da inosservanza delle norme sulla prevenzione degli infortuni da parte dei propri dipendenti e di sollevare la Commissione e il Comando dei Vigili del Fuoco di Palermo da qualsiasi responsabilità per danni che il proprio personale dovesse subire all'interno delle sedi durante l'installazione o la manutenzione degli apparecchi;
- G) essere integralmente ed unica responsabile per eventuali danni a persone o cose causati dal proprio personale o derivanti da guasti o malfunzionamenti delle apparecchiature (perdita d'acqua o altri liquidi, cortocircuito, ecc.), impegnandosi al ripristino di quanto danneggiato e sollevando la Commissione e il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Palermo da qualsiasi responsabilità per ogni tipo di danno subito o procurato dai macchinari e dal personale incaricato dalla concessionaria;
- H) stipulare e produrre idonea **polizza assicurativa** per sinistri e contro rischi e/o danni a persona e/o cose (a garanzia della responsabilità civile verso terzi), con estensione al rischio di smercio, con una compagnia assicurativa di notoria solidità, d'adeguato massimale, esonerando l'Ente appaltante da ogni responsabilità civile;
- I) ad utilizzare, per la manutenzione degli apparecchi, solo personale qualificato sottoposto alle assicurazioni di legge previste per il personale dipendente. La ditta concessionaria ed il personale utilizzato deve rispettare le normative in materia di somministrazione alimentare HCCP;
- L) a indicare il **Responsabile della manutenzione e dell'approvvigionamento dei distributori e**



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI PALERMO

fornire i suoi dati anagrafici.

ART 8 - OBBLIGHI DELL'AMMINISTRAZIONE

L'amministrazione si impegna a:

- A) mettere a disposizione della *ditta concessionaria* locali adeguati per l'installazione delle apparecchiature;
- B) garantire l'accesso alla rete idrica (se necessaria) e fornire l'energia elettrica necessaria di uso corrente per il funzionamento delle macchine crogatrici;
- C) comunicare immediatamente alla *ditta concessionaria* qualsiasi danno causato alle apparecchiature oppure qualsiasi mancanza di rendimento delle stesse e ad astenersi dal provvedere a qualsiasi riparazione;
- D) permettere che la *ditta concessionaria* proceda in qualunque momento, compatibilmente con le esigenze di servizio del personale dell'amministrazione stessa, al controllo delle apparecchiature;
- E) tenere sempre presso di sé le apparecchiature e a non spostarle o rimuoverle. In caso di necessità verrà rappresentata l'esigenza di movimentazione delle apparecchiature alla *ditta concessionaria* affinché provveda essa stessa alle opere di disinstallazione e di reinstallazione come sopra meglio descritto;
- F) non permettere interventi sulle apparecchiature da parte di soggetti terzi;
- G) consentire alla *ditta concessionaria* lo svolgimento del servizio in parola in totale esclusiva per tutto il periodo di validità del contratto;
- H) evitare qualsivoglia uso improprio o abuso degli apparecchi con l'impegno di utilizzarli con la diligenza del buon padre di famiglia;
- I) comunicare alla *ditta concessionaria* un **Responsabile dell'esecuzione del servizio** quale referente presso ogni sede e fornire i suoi dati anagrafici.

ART. 9 – GARANZIE

Preso atto di quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non viene richiesta la garanzia provvisoria di cui all'articolo 106 e con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del D.Lgs. 36/2023, non viene richiesta la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola, in considerazione della natura di "contratto attivo" del rapporto negoziale.

ART. 10 – ONERI PREVIDENZIALI E CONTRIBUTIVI

L'Operatore Economico, nell'espletamento del servizio oggetto del presente atto, si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi. In particolare, l'Impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la



7



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI PALERMO

località dove sono eseguiti i servizi nonché a rispettare la vigente normativa in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa e sanitaria.

ART. 11 - OBBLIGO DI REVISIONE DEI PREZZI

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al 5% dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati nella misura dell'80% del valore eccedente la variazione in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano indici sintetici delle variazioni dei prezzi relativi ai contratti di lavori, servizi e forniture, approvati annualmente dall'ISTAT con provvedimento, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (cfr. art. 60 co. 2 lett. b) del D.Lgs.n. 36/2023).

Ogni operazione correlata alla revisione dei prezzi dovrà essere concordata con la Commissione.

ART. 12 – RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO

Ciascuna parte ha la facoltà di risolvere il presente atto qualora l'altra parte non adempia alle sue obbligazioni ai sensi dell' art. 1453 del Codice Civile, con le modalità previste dall'art. 1454 del medesimo codice. Resta salva altresì la facoltà dell'Amministrazione di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 122 commi 3 e 4 del D.Lgs. n. 36 del 2023.

La Commissione si riserva il diritto di risolvere il presente atto in qualsiasi momento con effetto immediato in seguito a:

- 1 inesatta o mancata esecuzione della prestazione del servizio, prima della data di scadenza;
- 2 somministrazione da parte dell'Operatore Economico di prodotti alimentari diversi rispetto a quelli previsti nel preventivo o successivamente concordati con la Commissione, ferma restando l'esclusiva responsabilità dell'Operatore Economico per i danni eventualmente causati a cose e/o persone;
- 3 mancato rispetto di norme e procedure da adottare in materia di sicurezza sul lavoro, igiene ambientale e trattamento e smaltimento rifiuti;
- 4 reiterate inadempienze nell'approvvigionamento dei prodotti (per reiterate si intende almeno tre inadempienze nello stesso mese) o perduranti malfunzionamenti e/o arresti dei distributori;
- 5 frode o grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
- 6 accertamenti con esito positivo in ordine a quanto previsto dall'art. 94 comma 1 del D.Lgs. 36/2023;
- 7 mancato assolvimento da parte dell'Operatore Economico degli obblighi in materia di flussi finanziari di cui all'articolo 6;
- 8 omissione e/o irregolarità in tema di assicurazione, previdenza, assistenza obbligatoria;
- 9 cessione d'azienda, atti di trasformazione, fusione e scissione, ove non vengano rispettate le disposizioni dell'art. 120 D.Lgs. 36/2023;
- 10 concordato preventivo, o fallimento, o stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro e/o pignoramento a carico dell'Operatore Economico;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI PALERMO

11 in caso di cessione del contratto e/o del credito.

Nel caso di risoluzione contrattuale per le cause sopra elencate che siano imputabili all'Operatore Economico, sorge in capo al Comando, il diritto di affidamento del servizio a terzi in danno dell'Operatore Economico inadempiente, cui saranno addebitate le maggiori spese sostenute per l'espletamento del servizio.

L'esecuzione in danno non esime l'Impresa dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere, in virtù delle norme vigenti, per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Il Comando comunica all'Operatore Economico la propria volontà di risolvere l'atto per iscritto a mezzo pec, fissando nella stessa comunicazione la data a partire dalla quale ha effetto la risoluzione e con intimazione al ritiro dei distributori entro i termini di 15 giorni dalla comunicazione.

ART. 13 - RECESSO UNILATERALE E RISOLUZIONE PER IMPOSSIBILITA' SOPRAVVENUTA

La Commissione si riserva il diritto, in caso di sopravvenute esigenze di interesse pubblico, di recedere in ogni momento dal presente atto con preavviso di almeno 20 giorni ai sensi dell'art. 123 del D.Lgs. n. 36 del 2023. (art. 1671 c.c.).

In caso di impossibilità sopravvenuta totale (art. 1463 c.c.) o parziale (art. 1464 c.c.) della prestazione, a seguito di soppressione di sede/i ovvero riduzione del numero degli avventori, si comunicherà la necessità di provvedere alla rimozione del distributore senza che a tale titolo l'Operatore Economico possa pretendere alcunché.

Medesima facoltà è riconosciuta all'Operatore Economico qualora si accerti che in una o alcune sedi, a causa del limitato numero degli avventori o degli esigui consumi da parte degli stessi dei prodotti proposti, la collocazione del distributore risulti antieconomica. Il tal caso l'operatore potrà risolvere parzialmente il contratto per la parte di prestazione divenuta impossibile per causa a lui non imputabile e procedere alla rimozione del distributore con conseguenziale rimodulazione al ribasso degli oneri da versare a favore dell'ONA Palermo.

ART. 14 - CESSIONE DEL CONTRATTO

Fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 120 comma 1 lett. d) del Codice degli appalti, è fatto divieto all'Operatore Economico di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 120 del Codice (Modifica dei contratti in corso di esecuzione).

ART. 15 – DOMICILIO LEGALE E FORO COMPETENTE

A tutti gli effetti legali l'Operatore Economico elegge domicilio presso la sua sede legale sita in VIA DELLA VEGA n. 7, 90124 (PA). Per eventuali controversie nascenti dall'attuazione del presente resta intesa tra le parti la competenza del Foro ove ha sede il Comando VV.F. di Palermo, con esclusione dei Fori facoltativamente alternativi a norma dell'art.25 del Codice di Procedura Civile.

  9



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI PALERMO

ART.16 – SPESE – ONERI FISCALI

L'imposta di bollo è a carico dell'Operatore Economico mentre le spese dell'eventuale registrazione del presente atto e delle dipendenti formalità sono a carico della parte che ne abbia interesse.

Sono a carico dell'Operatore Economico tutte le altre spese strumentali alla regolare esecuzione del contratto (es. accesso sedi)

ART.17 - AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti del D.L.vo n. 196/2003 e ss.mm.ii., ciascuna delle Parti contraenti autorizza l'altra al trattamento dei propri dati personali, compresa la comunicazione a terzi per finalità annesse, connesse e conseguenti all'esecuzione del presente contratto.

ART.18 – ESECUTIVITÀ DEL CONTRATTO

Il presente contratto vincola la Ditta esecutrice fin dal momento della sua sottoscrizione per accettazione e conferma.

ART.19 – STIPULA IN MODALITÀ ELETTRONICA

Il presente atto viene firmato in modalità elettronica mediante l'apposizione della firma digitale di entrambe le parti, ovvero mediante apposizione della firma olografa con la contestuale presenza delle parti.

ART. 20 - OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE E REGOLAMENTI

Per tutto quanto non riportato espressamente nel presente contratto e nei relativi allegati l'appalto sarà regolato:

- a) dalla Legge e dal Regolamento sull'Amministrazione del patrimonio e sulla Contabilità Generale dello Stato e s.m.i.;
- b) dal D.Lgs. n. 36/2023;
- c) dal D.P.R. n. 207/2010;
- d) dalla Legge 13 agosto 2010 n°136 - Tracciabilità dei Flussi Finanziari
- e) dal Codice Civile;
- f) dalle altre disposizioni normative già emanate o che saranno emanate in materia fiscale e di contratti di diritto privato.

ART. 21 – ALLEGATI

Sono allegati al presente atto:

- ▲ Allegato A - l'iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A
- ▲ Allegato B - certificazione HACCP
- ▲ Allegato C - l'idoneità tecnico-professionale
- ▲ Allegato D - autocertificazione di non trovarsi in una delle condizioni di cui all'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI PALERMO

- ▲ Allegato E - autocertificazione di non sussistenza del divieto di contrarre con la P.A.;
- ▲ Allegato F - dichiarazione del possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 94 e ss. D.Lgs. n. 36/2023
- ▲ Allegato G - Patto d'integrità
- ▲ Allegato H - Dichiarazione dei Flussi Finanziari
- ▲ Allegato I - modello per il rilascio della informativa antimafia
- ▲ Allegato J - PREVENTIVO/OFFERTA COMMERCIALE

Il presente atto, redatto in originale, consta di n. 11 (undici) pagine oltre agli allegati e le parti - dichiarandolo conforme alla propria volontà - lo sottoscrivono.

L'AMMINISTRAZIONE
Il Presidente dell'ONA Palermo

Il Dirigente Vicario
(Ing. Sebastiano Ugo Macchiarella)

(firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.)

L'OPERATORE ECONOMICO
Il legale rappresentante

FDV VENDING S.R.L.
sede legale VIA DELLA VEGA 7
PALERMO 90124
Partita Iva 07315570825
PEC fdfvendingsrl@pec.it

(firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.)

FDF VENDING S.R.L.
sede legale VIA DELLA VEGA 7
PALERMO 90124
Partita Iva 07315570825
PEC fdfvending@pec.it